

Risposta n. 176/2026

OGGETTO: Conferimento di partecipazioni in una società semplice– Articolo 177, comma 2, del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il signor X, socio di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione della società Alfa (di seguito, la "*Holding*"), e la signora Y (di seguito, insieme, gli "*Istanti*"), socia e consigliera del consiglio di amministrazione della medesima società, hanno presentato un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere un parere in ordine alla corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, TUIR).

Nello specifico, gli Istanti detengono, rispettivamente, il 98 per cento e il 2 per cento (insieme, il 100 per cento) delle partecipazioni nella *Holding*, società avente quale attività prevalente l'assunzione e la gestione di partecipazioni, e, nell'ambito di un'operazione di riassetto proprietario e di organizzazione del patrimonio familiare e di gruppo (anche in ottica di pianificazione e semplificazione della *governance*), hanno intenzione di:

- costituire una *Newco* in forma di società semplice (di seguito, anche la "Conferitaria");
- conferire nella società semplice le quote di partecipazione detenute nella *Holding*, per una percentuale complessiva pari al 100 per cento.

Per effetto del suddetto conferimento, la società semplice acquisirebbe il controllo di diritto della *Holding* ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile (maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria).

Gli Istanti intendono, dunque, applicare l'articolo 177, comma 2, del TUIR al conferimento delle quote della *Holding* nella società semplice e assumere, quale "valore di realizzo", ai fini della determinazione del reddito dei soggetti conferenti, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto della Conferitaria, valorizzando l'incremento patrimoniale, che "*ammonta ad euro xxx.xxx*", secondo l'assetto civilistico prescelto.

Tutto ciò premesso, gli Istanti chiedono un parere in ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, considerato che la società conferitaria rivestirà la forma giuridica di società semplice, e in ordine alla corretta declinazione, in tale contesto, del criterio di determinazione del "valore di realizzo" della

quota delle voci di patrimonio netto formatosi in capo alla società conferitaria per effetto del conferimento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli Istanti ritengono che, nel caso di specie, ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, sarebbero integrati i seguenti requisiti essenziali:

(i) oggetto: conferimento di quote della *Holding* (società di capitali residente rientrante nell'articolo 73, comma 1, lettera *a*, del TUIR);

(ii) effetto: la società conferitaria acquisirebbe il controllo di diritto della *Holding* ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile;

(iii) criterio di determinazione: ai fini della determinazione del reddito del conferente, il valore di realizzo delle quote ricevute nella conferitaria è pari alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formatosi in capo alla società conferitaria per effetto del conferimento.

Gli Istanti, interpretando estensivamente il disposto dell'articolo 177, comma 2, del TUIR, ritengono che il regime dei conferimenti "a realizzo controllato" in esso disciplinato sia applicabile anche nel caso in cui la società conferitaria sia una società semplice, purché ricorrano i presupposti oggettivi previsti dalla norma e sia possibile determinare in modo oggettivo e documentato il valore di realizzo corrispondente alla quota di patrimonio netto formatosi nella società conferitaria per effetto del conferimento.

L'assenza di una delimitazione dell'ambito applicativo ai soli soggetti passivi IRES nella disciplina di cui al citato comma 2 dell'articolo 177 del TUIR, nel quale si fa riferimento genericamente alla «*società conferitaria*», sarebbe, secondo gli Istanti, significativa anche sul piano sistematico, in quanto, laddove il legislatore avesse inteso limitare soggettivamente l'ambito applicativo, avrebbe utilizzato richiami espressi alle categorie dell'articolo 73 del TUIR.

L'operazione prospettata sarebbe, pertanto, funzionale a valorizzare le opportunità giuridiche e organizzative che la disciplina della società semplice, anche quando impiegata quale veicolo meramente gestorio, consente di conseguire attraverso una regolamentazione statutaria e contrattuale più flessibile, fermo restando che non si realizzerebbe alcun arricchimento immediato né un effettivo trasferimento del controllo economico, essendo i soci della *Newco* i medesimi di quelli della *Holding*.

Ciò premesso, nel caso di specie, trattandosi di conferimento di quote di una società di capitali *ex* articolo 73, comma 1, lettera *a*), del TUIR avente come effetto l'acquisizione, da parte della società conferitaria, del controllo di detta società di capitali (la *Holding*), il valore di realizzo da assumere ai fini della determinazione del reddito dei soggetti conferenti è da individuarsi in quello corrispondente alla quota delle voci del patrimonio netto della società conferitaria (la società semplice) formatasi per effetto del conferimento stesso, per un importo pari a euro xxx.xxx.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, giova ricordare che il presente parere è reso sulla base dei fatti e delle informazioni rappresentate dagli Istanti, assunte acriticamente, nel presupposto

della loro veridicità, concretezza ed esaustività e non implica o presuppone alcuna valutazione in ordine alla correttezza e alla fattibilità, anche sotto il profilo civilistico, delle operazioni rappresentate nell'istanza nei termini ivi descritti.

Resta impregiudicato ogni ulteriore potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2020, n. 212, volto a verificare se l'operazione rappresentata ed eventuali altri atti, fatti o negozi, non rappresentati dagli Istanti, si inseriscano in un più ampio disegno elusivo, pertanto censurabile.

Ciò premesso, gli Istanti chiedono un parere in ordine alla corretta interpretazione dell'articolo 177, comma 2, del TUIR - così come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 - in relazione all'applicabilità del regime del c.d. "realizzo controllato" ivi disciplinato, nel caso in cui la società conferitaria sia una società semplice.

Nel merito, si ricorda, innanzitutto, che l'articolo 177, comma 2, del TUIR, a seguito delle suddette modifiche, dispone che, in caso di *«conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo*

periodo, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. (...))».

Ai fini dell'applicabilità del regime del "realizzo controllato", a differenza del precedente testo di legge - ove si richiedeva che, a seguito del conferimento, il conferente ricevesse azioni o quote di società di capitali residenti (a tal proposito, *cfr.* i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 43/E del 4 aprile 2017) - la norma "nuova" si limita a stabilire che il conferimento deve avere a oggetto azioni o quote in società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* o *d)*, del TUIR, ossia in società di capitali residenti e non.

Nonostante l'eliminazione, quale corrispettivo del conferimento delle partecipazione, del riferimento alle "azioni o quote ricevute a seguito del conferimento", nulla è stato, tuttavia, modificato con riferimento al criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni conferite, il quale, in deroga al criterio del valore normale di cui all'articolo 9 del TUIR, continua a essere ancorato all'incremento che il patrimonio netto della società conferitaria subisce in conseguenza del conferimento di ciascuna partecipazione.

La nozione di patrimonio netto, utile ai fini dell'individuazione del valore di realizzo della partecipazione conferita, deve, pertanto, continuare a essere espressione delle risultanze delle scritture contabili della società conferitaria, sì da garantire che il valore di realizzo delle partecipazioni conferite sia il risultato dell'applicazione di criteri legali di valutazione del patrimonio netto al quale sono soggette solo le società obbligate alla tenuta delle scritture contabili.

Sul punto, devono, dunque, ritenersi ancora validi i chiarimenti forniti dalla prassi con riferimento all'individuazione del valore di realizzo delle partecipazioni conferite sulla base della nozione di patrimonio netto contabile della società conferitaria.

Al riguardo, si ricorda che con la circolare n. 33/E del 17 giugno 2010, nella vigenza del precedente testo di legge, è stato precisato che la disposizione in commento *"non delinea un regime di "neutralità fiscale" delle operazioni di conferimento ivi regolate, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. "regime a realizzo controllato"). Ne consegue che i riflessi reddituali dell'operazione di conferimento in capo al soggetto conferente sono strettamente collegati al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria (i.e., aumento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria per effetto del conferimento)"*.

Deve ritenersi, pertanto, che, anche a seguito delle modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 177 del TUIR dal d.lgs. n. 192 del 2024, il criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni conferite sia rimasto immutato. In particolare, le partecipazioni ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto contabile formato dalla società conferitaria; sicché, qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, quindi, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale - presso ciascun soggetto conferente - della partecipazione conferita, non emerge alcuna plusvalenza imponibile (c.d. "neutralità indotta").

Ciò premesso, nel caso di specie, gli Istanti hanno intenzione di applicare il regime di cui al comma 2 dell'articolo 177 del TUIR con riferimento al conferimento delle quote della *Holding* in una società semplice di nuova costituzione e assumere quale "valore di realizzo", ai fini della determinazione del reddito degli stessi, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto della conferitaria formatosi per effetto del conferimento medesimo.

Benché, come detto, le recenti modifiche normative nulla precisino in relazione alla "natura" della società conferitaria, si ritiene, per le ragioni innanzi esposte, che il valore di realizzo delle partecipazioni conferite continui a essere ancorato alle risultanze contabili della società conferitaria e, in particolare, all'incremento del patrimonio netto contabile effettuato dalla società conferitaria per effetto dell'iscrizione nelle sue scritture contabili della partecipazione conferita (*cfr.* la circolare n. 33/E del 2010).

A tal proposito, si rileva che la società semplice, disciplinata dagli articoli 2251 e seguenti del codice civile, si caratterizza per la sua struttura giuridica semplificata e per l'assenza di un impianto contabile tipizzato.

Più in particolare, ai sensi dell'articolo 2249 del codice civile, la società semplice non può esercitare attività commerciale e, pertanto, non è soggetta né alla disciplina del bilancio di esercizio prevista per le società commerciali dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, né agli obblighi di tenuta delle scritture contabili imposti all'imprenditore commerciale dall'articolo 2214 del codice civile.

In base all'articolo 2261, comma 2, del codice civile, gli amministratori sono esclusivamente tenuti a rendere conto della loro gestione ai soci. La norma fa riferimento

all'obbligo di redazione di un «rendiconto», che, sul piano civilistico, non tiene luogo *ex lege* del bilancio di esercizio e dei relativi criteri di valutazione.

Nel loro complesso, le disposizioni del codice civile applicabili alla società semplice delineano, dunque, un modello giuridico nel quale non vi è l'obbligo di predisporre un apparato contabile che consenta di determinare in modo oggettivo e documentato il valore di realizzo corrispondente alla quota di patrimonio netto formatosi nella società conferitaria per effetto del conferimento.

Ciò tenuto conto, tra l'altro, che l'esposizione del patrimonio netto costituisce un elemento essenziale previsto espressamente dalla disciplina in materia di bilancio d'esercizio di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Sulla base di quanto sopra ampiamente argomentato, si ritiene, pertanto, che, nel caso di specie, non sia possibile applicare il regime del "realizzo controllato", di cui al più volte citato articolo 177 del TUIR, al rappresentato conferimento nella società semplice delle quote detenute nella *Holding*. Al caso concreto, deve, pertanto, ritenersi applicabile il criterio del "valore normale" ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 9 del TUIR.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)